




Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Al Comune
Via San Bernardino, 19
36034 MALO (Vicenza)
RACCOMANDATA A/R



MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0016405 28/09/2010
Cl. 34.25.04/9

Allegati 1

Risposta al foglio del

Servizio *N.*

OGGETTO: MALO (Vicenza) – Palazzo Lea Corielli – Sede CEOD (Centro educativo occupazionale diurno), sito in via Cardinal De Lai, snc, catastalmente distinto al C.F., foglio 5, particelle 205 e 1311; e al C.T., foglio 5, particella 205 (ex 205 – 206 e 867) – 208 e 210, di proprietà del Comune di Malo (Vicenza) – (Decreto dirigenziale generale 8 febbraio 2010).- Autorizzazione alla alienazione, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).-

Alla Soprintendenza per i beni architettonici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
VERONA

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 21 settembre 2010, con il quale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è stata autorizzata l'alienazione del bene culturale in oggetto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto che trasferisce la proprietà o la detenzione dell'immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del D.lgs. 42/04.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici resta incaricata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 55-bis, primo comma, secondo periodo, provvedendo alla trascrizione del provvedimento successivamente all'acquisizione della relata di notifica.

c. E864 COMUNE DI MALO		
Anno Tit. <i>IV</i> Cl. <i>9</i> Fasc.		
N. <i>0020992</i>	- 1 OTT 2010	
UOR <i>LLpp</i>	CC <i>SIN</i>	RPA
	<i>SEG</i>	

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

MIC





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto dirigenziale 6 febbraio 2004, recante procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 agosto 2009 con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTO il Decreto dirigenziale generale 8 febbraio 2010, con il quale il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha dichiarato l'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma primo, del citato D.lgs. 42/04, del complesso denominato "Palazzo Lea Corielli - Sede CEOD", di proprietà del del Comune di Malo (Vicenza), sito nel comune di Malo, provincia di Vicenza, via Cardinal De Lai snc, catastalmente distinto al C.F., foglio 5, particelle 205 e 1311; e al C.T., foglio 5, particelle 205 - 206 e 867 (ora particella 205) - 208 e 210, confinante con le particelle, del foglio 5 (C.T.), particelle 214 - 212 - 2126 - 868 e 866, con il torrente Livergon e via Cardinal De Lai;

VISTA la nota s.d. prot. 14592, con la quale, ai sensi dell'art. 55, comma secondo, del D.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell'immobile di cui sopra, ha chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali il rilascio dell'autorizzazione colà prevista, corredandola dell'indicazione della destinazione d'uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell'indicazione della destinazione d'uso prevista nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota in data 9 settembre 2010 prot. 15430 con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Direzione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell'intervenuta richiesta di autorizzazione all'alienazione dell'immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 20298 del 5 agosto 2010, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell'art. 55 del più volte citato D.lgs 42/04

AUTORIZZA

l'alienazione dell'immobile denominato "Palazzo Lea Corielli - Sede CEOD", sito nel comune di Malo (Vicenza), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento.

1/2



Il bene alienato, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21 del più volte citato decreto legislativo 42/04.

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – Dovrà essere assicurata la conservazione del bene mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento agli ambienti del piano terreno e primo. Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile.
2. *lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalla destinazione residenziale del complesso padronale e da quella pubblica prevista per l'area del giardino e del brolo.
3. *lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – Si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di quattro anni decorrenti dalla data di alienazione per il loro conseguimento.

La presente autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinquies* dell'art. 55 del più volte citato D.lgs. 42/04, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-bis del D. Lgs. 42/04, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all'amministrazione alienante ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

L'atto di alienazione sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato D.lgs. 42/04.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma degli articoli 2 e 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Venezia, 21 settembre 2010

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

